

19/03/2020-164264 P
Roma
POSTA ELETTR. CA



Avvocatura Generale dello Stato

Circolare n. 22/2020

Ai Signori Avvocati e Procuratori dello Stato
Loro sedi

Al Personale degli Uffici Amministrativi
Loro sedi

Oggetto: Agevolazioni previste dal decreto “Cura Italia” in materia di assenze dal servizio artt. 24, 25 e 26 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, con il quale sono state previste alcune norme speciali con preciso riferimento ai genitori lavoratori che hanno la necessità di accudire i propri figli in età scolare ed ai lavoratori beneficiari della legge n. 104/1992.

Art. 24 “Permessi L. 104/92” – Ai tre giorni di permesso mensili previsti in via ordinaria dall’art. 33, 3° co. della legge n. 104/1992 si aggiungono ulteriori 12 giornate cumulative per i mesi di marzo e aprile. Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2020 il totale complessivo è di diciotto giorni di permesso da usufruire entro il 30 aprile 2020, fermo restando che i tre giorni mensili di cui all’art. 33, co. 3, vanno fruiti nell’ambito del mese di riferimento. Con l’occasione di ricorda che il beneficio di cui al 6° co. del citato articolo (permesso giornaliero di due ore per il lavoratore disabile) rimane alternativo alla modalità di cui al 3° co. e che, comunque, i permessi quando usufruiti per assistere i figli, potranno essere richiesti in alternativa con l’altro genitore lavoratore di cui, nella singola richiesta, dovranno essere forniti i dati (datore di lavoro, eventuali giorni dallo stesso già fruiti nel mese, ecc.).

Art. 25 “Congedo parentale straordinario” – In conseguenza dei provvedimenti di sospensione di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, in caso di genitori entrambi lavoratori per i figli di età non superiore ai 12 anni, a decorrere dal 5 marzo 2020 è possibile

chiedere un periodo continuativo o frazionato di congedo parentale “straordinario” fino a 15 giorni. Durante il congedo spetta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del decreto legislativo n. 151/2001, con riconoscimento di contribuzione figurativa.

Il suddetto limite di età viene meno in caso di assistenza al figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, co. 1, della legge n. 104/1992, iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

Il medesimo congedo è, altresì, previsto per i figli di un’età compresa tra 12 e 16 anni con la precisazione che, ai sensi dell’art. 23, 6° co. del decreto legge n. 18/2020 i 15 giorni non sono retribuiti.

In ogni caso il congedo non può essere fruito contemporaneamente dai due genitori che lavorano e la fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Tutte le suddette condizioni devono essere autodichiarate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 26 “Malattia per soggetti a rischio” – L’assenza dal servizio dei lavoratori con il riconoscimento di disabilità grave ex art. 3, co. 3 della legge n. 104/92, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ex art. 3, co. 1, della medesima legge n. 104/92, quando prescritta dalle competenti autorità sanitarie, è equiparata al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, co. 1, del decreto legge n. 9/2020.

IL SEGRETARIO GENERALE

